

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE

(Provincia di Cuneo)

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 5 del 26/01/2010

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 82 DEL 26-10-2010'

INDICE

<i>Art. 1</i>	Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 2</i>	Presupposto	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 3</i>	Descrizione di fabbricati ed aree	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 4</i>	Comunicazione dell'attribuzione della natura di area edificabile	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 5</i>	Soggetti passivi	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 6</i>	Soggetto attivo	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7</i>	Base imponibile	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 8</i>	Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 9</i>	Base imponibile degli immobili di interesse storico ed artistico	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10</i>	Base imponibile delle aree fabbricabili	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 11</i>	Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 12</i>	Terreni agricoli	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 13</i>	Determinazione dell'aliquota e dell'imposta	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 14</i>	Esenzioni	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 15</i>	Riduzioni d'imposta	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 16</i>	Nozione di abitazione principale	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 17</i>	Detrazione per abitazione principale	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 18</i>	Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 19</i>	Unità immobiliari agevolate	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 20</i>	Versamenti e dichiarazioni	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 21</i>	Accertamento	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 22</i>	Rateizzazione prevista per avvisi di accertamento	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 23</i>	Compensi incentivanti	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 24</i>	Riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale	<i>Pag. 14</i>

<i>Art. 25</i>	Rimborsi e compensazione	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 26</i>	Limiti per versamenti e rimborsi	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 27</i>	Sanzioni e interessi	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 28</i>	Contenzioso	<i>Pag 16</i>
<i>Art. 29</i>	Funzionario responsabile	<i>Pag 16</i>
<i>Art. 30</i>	Disposizioni finali	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 31</i>	Efficacia	<i>Pag. 17</i>

Art. 1

Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 al fine di disciplinare l'applicazione nel Comune di Limone Piemonte dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) assicurando la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Art. 2

Presupposto

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, questi ultimi esenti perché comune montano, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 3

Descrizione di fabbricati e aree

Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato od accatastato;

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Ai fini della individuazione della edificabilità è sufficiente che lo strumento urbanistico generale risulti semplicemente adottato dal comune, ancorché non ancora approvato dalla regione, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che sia stato adottato anche lo strumento attuativo del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile. Essendo l'intero territorio comunale classificato montano, i terreni agricoli non costituiscono presupposto d'imposta.

Art.4

La comunicazione dell'attribuzione della natura di area edificabile

1. La competenza per l'effettuazione della comunicazione prevista dall'art.31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n.289 è attribuita all'Ufficio Tecnico del Comune.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Ufficio Tecnico, entro 60 giorni dell'adozione del Piano Urbanistico Comunale da parte del Consiglio Comunale, provvede a comunicare, con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte dei contribuenti, a tutti i proprietari dei terreni interessati l'attribuzione della natura di area edificabile.

Art. 5

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 2 ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3 del D. Lgs. n.504/1992, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie pubbliche l'imposta è dovuta dai predetti Istituti o Agenzie sino al momento dell'effettivo passaggio di proprietà dell'immobile in capo al locatario.
4. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

Art. 6

Soggetto attivo

1. L'imposta è accertata liquidata e riscossa da questo Comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio. L'imposta non si applica per gli immobili di cui questo Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. La prevalenza è intesa per una quota parte superiore al 50% della superficie dell'immobile.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art.7

Base imponibile

La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 del D.Lgs.n.504 del 1992.

Art.8

Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentati del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

- 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale «C/1» (negozi e botteghe);
- 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale «A/10» (uffici e studi privati) ed in categoria catastale «D» (immobili a destinazione speciale);

- 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali «A» (immobili a destinazione ordinaria) e «C» (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti;
- 140 volte, per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali «B» (immobili per uso di alloggi collettivi).

Art.9

Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico

Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art.3 della legge 1 giugno 1939, n. 1.089 e s.m.i., la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di 100 volte.

Art.10

Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Ai fini dell'individuazione della base imponibile delle aree fabbricabili la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle stesse, ciò anche per ridurre l'insorgenza del contenzioso.
3. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato secondo i criteri stabiliti al comma precedente.

Art.11

Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio

Anche in deroga a quanto stabilito negli articoli 2 e 3 del presente regolamento, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.i., la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art.12

Terreni agricoli

I terreni agricoli sono esenti in quanto Limone Piemonte è comune montano ai sensi della Legge Regionale n.16/1999.

Art. 13

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. L'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo allo stesso anno. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
2. L'aliquota deve essere deliberata, salvo diversa disposizione di Legge, in misura non inferiore al 4‰, né superiore al 7‰ e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.
4. Alle pertinenze dell'abitazione principale, da individuarsi sulla base dei principi stabiliti dall'art. 817 del Codice Civile, è applicata l'aliquota stabilita dal Comune per l'abitazione principale. A tal fine, il soggetto passivo è tenuto a denunciare al Comune con la dichiarazione di cui all'art. 20 del presente regolamento oppure con successiva comunicazione gli estremi catastali dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. Tale adempimento ha valore a tempo indeterminato, salvo modifiche d'uso o di destinazione delle unità immobiliari che comportino un loro diverso assoggettamento all'imposta comunale sugli immobili.
5. La deliberazione di cui al comma 1 può fissare, a decorrere dall'anno d'imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

Art. 14

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) A norma dell'art. 1 del DL 93/2008, convertito dalle Legge 126/2008 l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del contribuente, come definita dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs 504/92, e le fattispecie ad essa assimilate, tenuto conto dei limiti indicati nella norma richiamata;
- b) Gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Unità Sanitarie Locali, dalle Istituzioni Sanitarie Pubbliche Autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- g) i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- h) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- i) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- j) i fabbricati posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che le medesime non abbiano esclusivamente natura commerciale. L'esenzione anzidetta si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art.15

Riduzioni d'imposta

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale, con perizia a carico del proprietario, su domanda redatta in carta semplice da parte del contribuente, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 47, attestante lo stato di inagibilità, la quale va rinnovata ogni anno.
2. Sono inagibili i fabbricati che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) Strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) Strutture verticali (muri perimetrali e di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche, di grave fatiscenza non siano compatibili all'uso per i quali erano destinati. Non sono da considerarsi inagibili o **inabitabili** gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori edilizi di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento dell'immobile. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tributi oppure alla data di presentazione all'ufficio tributi di dichiarazione sostitutiva attestante, oltre che il non uso, lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui all'art. 20 del presente regolamento.
3. Non possono godere della seguente riduzione i fabbricati non ultimati ed i fabbricati non completamente inutilizzati.
4. Con il provvedimento di determinazione delle aliquote il Consiglio Comunale può concedere una maggiore detrazione, fino a che la detrazione complessiva non superi comunque euro 258,23:
 - abitazioni principali possedute da nuclei familiari di cui almeno un componente sia riconosciuto dalla competente autorità sanitaria gravato da handicap grave non inferiore ai 2/3;
 - abitazioni principali possedute da nuclei familiari con un numero di componenti non inferiore a 7 unità, con reddito complessivo non superiore a quello stabilito, in modo differenziato in relazione alla classe di componenti, dal Consiglio Comunale.

Art. 16

Nozione di abitazione principale

Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, *salvo prova contraria*, dimora abitualmente con i suoi familiari, in conformità alle risultanze anagrafiche.

Art. 17

Detrazione per l'abitazione principale

1. Relativamente alle fattispecie ancora soggette al tributo di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 come disposto dall'art 1 comma 2 DL 93/2008, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. Con la deliberazione di cui all'art. 13 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente, può essere elevata fino ad € 258,23, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Beneficiano della detrazione di cui ai commi precedenti anche l'unità immobiliare di proprietà di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato purché la stessa non risulti locata.

Art. 18

Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

1. Come da disposizioni legislative sono assimilate all'abitazione principale le seguenti fattispecie:
 - a) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (Cm Finanze 28/05/1998 n. 136);
 - b) Gli alloggi regolarmente assegnati in locazione abitativa dagli Istituti Autonomi per le case popolari;
 - c) La casa coniugale del soggetto non assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio a condizione che nello stesso comune non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale come disposto dall'art. 6 comma 3-bis del D. Lgs. n. 504 del 1992;
 - d) Unità immobiliari concesse in comodato e destinate a residenza anagrafica ai parenti ascendenti o discendenti di 1° grado che le adibiscono ad abitazione principale;
 - e) Unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel caso in cui il proprietario od usufruttuario o titolare di altro diritto reale è un soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile stesso non sia locato (L. n. 662/1996 art. 3 c. 56);

2. Le equiparazioni di cui sopra sono concesse a partire dal giorno in cui la richiesta viene presentata all'ufficio tributi, ferma restando la possibilità del contribuente che ne abbia diritto di:

- richiedere, contestualmente, la restituzione della parte di imposta eventualmente versata in eccedenza negli anni precedenti;
- richiedere l'annullamento di provvedimenti emessi a suo carico previa esibizione di adeguata ed esaustiva documentazione.

L'ufficio tributi si riserva di provvedere agli opportuni controlli in merito alla veridicità di quanto dichiarato.

Art. 19

Unità Immobiliari agevolate

Qualora se ne ravvisi l'opportunità il Comune può decidere annualmente un'aliquota ridotta, rispetto a quella ordinaria, comunque non inferiore al 4‰, per le seguenti tipologie di fabbricati:

1. Unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetto che le utilizzi come abitazione principale le cui caratteristiche sono subordinate a quanto disposto dall'art. 4 comma 1 D.L. 8/08/1996 n. 437;
2. Immobile posseduto da un soggetto che comprovi che per legge o per contratto sia obbligato a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, dimostrando, altresì, che l'unità immobiliare sia rimasta sua dimora abituale, anche quale luogo di focolare domestico, inteso come luogo usuale di riunione dei componenti della propria famiglia.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità il Comune può decidere annualmente un'aliquota ridotta, rispetto a quella ordinaria, anche inferiore al 4‰, per la seguente tipologia di fabbricato:

1. Unità immobiliare locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale le cui caratteristiche sono subordinate a quanto disposto dall'art. 2 comma 4 della Legge n. 431/1998;

Qualora il Comune ritenga di non adottare alcuna deliberazione in merito, l'aliquota da utilizzare per le casistiche menzionate nei precedenti commi sarà quella in vigore l'anno precedente.

Inoltre nel caso in cui il Comune lo reputi opportuno sarà possibile prevedere per le categorie sopra descritte l'applicazione di una detrazione nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 20

Versamenti e dichiarazioni

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 5 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per

almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nell'articolo 5 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta, in ogni caso, nella facoltà del contribuente versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro la data prevista per il versamento dell'acconto.

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento rispecchi la totalità dell'imposta relativa alla proprietà.

4. Le persone fisiche non residenti possono effettuare il versamento in un'unica soluzione entro il 20 dicembre di ciascun anno con applicazione di interessi nella misura del 3%.

5. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento diretto all'Agente della riscossione. E' facoltà del contribuente versare mediante utilizzo della Delega F24. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a € 0,49 o per eccesso se è superiore.

6. In caso di gravi calamità naturali, con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari del versamento dell'imposta possono essere differiti per tutte le categorie di soggetti passivi ovvero limitatamente ad alcune di esse.

7. Nei casi in cui vengano richieste riduzioni od altre agevolazioni che incidono sulla base imponibile o sull'imposta e nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, il contribuente è obbligato darne comunicazione, utilizzando la dichiarazione redatta sul modello approvato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle finanze. Detta dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni

dalla data della loro nomina, deve presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 21 Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Sulle somme dovute si applicano gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Con delibera della Giunta comunale è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

4. E' applicabile all'imposta comunale sugli immobili l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs 19/06/1997, n. 218 e dallo specifico regolamento comunale.

Art. 22

Rateizzazione prevista per avvisi di accertamento

1. Il Sindaco, su istanza del contribuente può concedere la ripartizione del carico tributario relativo ad avvisi di accertamento. La rateizzazione del pagamento può essere concessa per i seguenti importi:

- fino ad € 450,00: non concessa;
- per somme eccedenti € 450,00 fino ad € 900,00 prevista rateizzazione disponendo di versare € 450,00 entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e per la restante somma effettuare il versamento dividendo l'importo al 50% e corrispondere ciascuna rata ogni bimestre a partire dal

- primo versamento effettuato, ossia a partire dal sessantunesimo giorno dalla notifica dell'avviso di accertamento;
- per le somme eccedenti € 900,00 fino ad € 1.800,00 prevista rateizzazione disponendo di versare € 900,00 come sopra descritto, mentre per la restante somma effettuare il versamento dividendo l'importo al 50% e corrispondendo ciascuna rata ogni bimestre a partire ovviamente dall'ultimo versamento eseguito;
 - per le somme eccedenti € 1.800,00 prevista rateizzazione disponendo il versamento fino all'ammontare di € 1.800,00 come sopra descritto e versare la restante somma dividendola al 50% e corrispondendo ciascuna rata ogni bimestre a partire dall'ultimo versamento eseguito.

ESEMPIO:

Avviso di accertamento emesso per un totale di € 1.700,00 notificato al contribuente in data 1/03/2010.

Ecco gli importi delle rate e le relative scadenze:

- € 450,00 da pagare entro il 30/04/2010
- € 225,00 da pagare entro il 30/06/2010
- € 225,00 da pagare entro il 31/08/2010
- € 400,00 da pagare entro il 31/10/2010
- € 400,00 da pagare entro il 31/12/2010

Art.23

Compensi incentivanti

Come previsto dall'art. 59 comma 1 lettera p) del D.lgs 446/1997, per incentivare l'attività di controllo, la Giunta Comunale può attribuire dei compensi incentivanti al personale del Servizio Finanziario/Tributi stabilendo annualmente una percentuale fino al 6% dell'imposta accertata e non contestata.

Tali compensi verranno erogati con le seguenti modalità:

- a) liquidazione con la retribuzione del mese di settembre per l'imposta accertata e non contestata relativa al primo semestre;
- b) liquidazione con la retribuzione del mese di febbraio dell'anno successivo per l'imposta accertata e non contestata relativa al secondo semestre.

Art.24

Riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nel comma 2 dell'articolo 20, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante Ingiunzione Fiscale secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910, e successive modificazioni. Il relativo titolo

esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 25

Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Il Funzionario Responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito del medesimo con quelle a credito, ancorché riferite a tributi o ad annualità diverse.

Art. 26

Limiti per versamenti e rimborsi

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio dell'economicità dell'azione amministrativa, il versamento non è dovuto qualora l'importo relativo ad un singolo anno d'imposta risulti inferiore ad € 6,00. Non si effettuano rimborsi per importi inferiori a detto limite.
2. Il limite previsto nel comma 1 non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario, ancorché comprensivo di sanzioni e di interessi.
3. L'ufficio tributi può procedere alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva se l'importo dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni, interessi e spese è per ogni anno d'imposta superiore a € 12,00. L'ufficio è conseguentemente esonerato dai relativi adempimenti.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del D.lgs n. 472, del 18 dicembre 1997.

Art. 27

Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,75.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi legali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 28

Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni.

Art. 29

Funzionario responsabile

1. Con Deliberazione della Giunta comunale è designato un Funzionario responsabile del tributo, ai sensi della Legge 241/90, ritenuto idoneo per le sue capacità, per il titolo di studio che possiede o l'esperienza acquisita, cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. In particolare, il Funzionario responsabile:
 - a) Cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, liquidazione, accertamento, riscossione e applicazione delle sanzioni;
 - b) Sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti ed ogni altro atto gestionale;
 - c) Appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione;
 - d) Dispone i rimborsi;

- e) Provvede a trasmettere contro deduzioni, informazioni, valutazioni e quanto altro necessario per il contenzioso;
- f) Esercita il potere di autotutela e sottoscrive gli atti di accertamento con adesione;
- g) Verifica e controlla l'attività dei terzi cui sia stata eventualmente affidata la gestione del tributo;
- h) Compie ogni altra attività comunque disposta dalla Legge e dai Regolamenti. In ogni caso il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione concernenti l'imposta è espresso dal Responsabile del servizio finanziario.

Art. 30

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili ed ogni altra normativa applicabile al tributo.

Art. 31

Efficacia

Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2010.